



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 25988

**Guida in stato di ebbrezza - Revoca della patente di guida - Recidiva nel biennio - Termini di riferimento.**

*In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso. (Cass. Pen., Sez. IV, n. 25988 del 13.06.2013) - [RIV-1403P244] (Artt. 186, 187 cs)*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 13 gennaio 2011 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato P. B. A. colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) del Codice della Strada, commesso il 22 giugno 2008, per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica, e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e € 2.000,00 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida.

Con sentenza del 25 ottobre 2011 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata dal PG e dall'imputato, riduceva a € 1.000,00 di ammenda la pena pecuniaria inflitta, ordinava la confisca dell'autovettura e sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità, confermando nel resto la sentenza.

Propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla revoca della patente di guida.

Osserva che la revoca suddetta era stata disposta nei suoi confronti in relazione alla commissione di altro fatto punito dall'art. 186 C.d.S., fatto accertato con sentenza passata in giudicato il 14 gennaio 2008, ma commesso il 4 luglio 2005, ben oltre 2 anni prima rispetto al reato per il quale si procedeva.

Contesta l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale ai fini della realizzazione della condizione di recidiva nel biennio è ritenuta rilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso. Rileva che, in ragione della nuova definizione di recidiva introdotta con la L. 251/2005, non poteva farsi riferimento alla disciplina penalistica della recidiva di cui all'art. 99 c.p. nella materia in questione, dovendo, invece, richiamarsi all'art. 219 D.L.vo 285/92, norma generale che, nel disciplinare il procedimento di revoca della patente di guida, faceva riferimento al momento dell'accertamento, cioè del rilievo dell'infrazione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Secondo l'orientamento che appare più rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato deve reputarsi che, ai fini della recidiva prevista per il reato in questione, rilevi la data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi,



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

precedentemente commessi, e non quella della loro commissione (Cass., sez. IV, 24 marzo 2010, n. 15657; in senso contrario, Cass., sez. VI, 11 giugno 2009, n. 27985). Difatti solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste (in tal senso Cass. sez. IV, sentenza n. 48276 del 17 ottobre 2012 Rv. 253923).

Per tutte le ragioni enunciate il ricorso va integralmente rigettato. Ne discende per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali. (*Omissis*) **(Cass. Pen., Sez. IV, n. 25988 del 13.06.2013) - [RIV-1403P244] (Artt. 186, 187 cs)**